CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE AREE COLPITE DALLA TEMPESTA VAIA
ai sensi del DM MIPAAF n. 9093602 del 4 settembre 2020

TRA

la Regione del Veneto con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata "Regione", rappresentata da _____, nella sua qualità di Direttore pro tempore della Direzione AdG FEASR e Foreste, nato a_____il_____, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto

E

il Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente dell'Università degli Studi di Padova, con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell'Università, 16, codice fiscale n. 80006480281, di seguito denominato per brevità DAFNAE, rappresentato da _____ , nato a _____, il _____in qualità di Direttore del Dipartimento,

di seguito congiuntamente definite le "Parti".

PREMESSO CHE

a) il Fondo per le foreste italiane, istituito con Legge finanziaria dello Stato n. 145/2018, rende disponibili 2 milioni di euro per assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, in applicazione del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali;
b) con DM MIPAAFn. 9093602 del 04/09/2020, una quota delle risorse di cui al punto a) sono destinate ad attività di monitoraggio delle aree colpite dalla tempesta VAIA;
c) il contributo stanziato a tal fine a favore della Regione Veneto, in base alla superficie forestale schiantata, è pari a 85.900,00 €, secondo quanto espresso dalla tabella A, allegata al decreto ministeriale suddetto;
d) l'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dello Statuto di Ateneo, "Per una migliore realizzazione dei propri fini istituzionali, [l'Università] promuove le attività di ricerca in collaborazione con soggetti *esterni"* e, ai sensi dell'articolo 64, comma 2, dello stesso Statuto, "può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità *istituzionali";*
e) il Dipartimento DAFNAE dell'Università degli Studi di Padova favorisce forme di collaborazione con Enti pubblici e privati per quanto riguarda le attività di ricerca;
f) con nota n. 469310 del 04/11/2020, la Regione del Veneto ha chiesto la collaborazione dell'Università di Padova per sviluppare un progetto per il monitoraggio di cui all'art. 2 del DM MIPAAF n. 9093602/2020;
g) con nota del 09/11/2020, registrata a protocollo regionale al n. 475889, il Dipartimento DAFNAE ha accolto positivamente l'invito della Regione ad avviare l'attività di collaborazione;
h) con DGR n. ___ del _____ si è disposto l'avvio del progetto di monitoraggio delle aree colpite da VAIA tramite accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e l'Università di Padova - DAFNAE ed è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere tra le parti.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione ed obiettivi del progetto

La presente convenzione disciplina lo svolgimento delle attività di monitoraggio e ricerca di interesse comune riportate nell'Allegato A alla DGR n. ____ del _____, presentate dal Dipartimento DAFNAE

dell'Università di Padova.
Le Parti designano, quali responsabili delle attività previste dalla presente Convenzione:

- per il DAFNAE: il Prof. Gianni Barcaccia;
- per la Regione: il Dott. Franco Contarin.

Il DAFNAE designa, quale responsabile scientifico delle attività previste dalla presente convenzione, il Prof. Lorenzo Marini.
La Regione mette a disposizione il proprio supporto tecnico mediante una diretta partecipazione alle attività, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e a questo scopo identifica nella Dott.ssa Silvia Majer, Responsabile della U.O. Foreste e Selvicoltura, il proprio referente.

Art. 2 - Durata e copertura spese

La durata della presente convenzione decorre dal momento della sua sottoscrizione e termina in data 31 dicembre 2023, salva eventuale e motivata proroga, concordata per iscritto tramite PEC dalle parti almeno 30 giorni prima della scadenza in base alle necessità che verranno segnalate dal Comitato tecnico, di cui all'articolo 2, comma 4, del DM MIPAAF n. 9093602/2020, o per l'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione

Per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione a favore dell'Università di Padova è riconosciuto un contributo onnicomprensivo di euro 85.900,00 che verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- un primo acconto pari al 20% dell'importo alla presentazione del piano di dettaglio delle attività, da redigersi entro un mese dalla stipula della presente convenzione;
- un secondo acconto pari al 40% dell'importo alla presentazione del primo report semestrale di cui all'articolo 2, comma 7, del DM MIPAAF n. 9093602/2020, relativo all'anno 2022;
- il restante 40% dell'importo a saldo, alla presentazione della relazione conclusiva delle attività.

Art. 3 – Obblighi e responsabilità

Le Parti si impegnano a contribuire alla realizzazione di tutte le attività previste nell'Allegato A alla DGR n.___ del _____ , mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali.

Il DAFNAE si impegna a sviluppare l'attività di monitoraggio, mettendo a disposizione strutture, attrezzature e personale, secondo quanto indicato nel progetto Allegato A alla DGR n._____ del_____, progetto che potrà essere oggetto di aggiustamenti anche successivamente alla stipula della presente convenzione, se del caso, in base alle direttive del Comitato Tecnico istituito con Decreto del MIPAAF n. 9093602 del 4 settembre 2020, redigendo e mettendo a disposizione della Regione semestralmente il report di monitoraggio atto ad assolvere gli obblighi di cui all'articolo 2, comma 7, del DM MIPAAF n. 9093602 del 4 settembre 2020 e una relazione di dettaglio delle attività svolte e degli esiti raggiunti.
La metodologia adottata nell'attuazione del monitoraggio dovrà essere in linea con le indicazioni che saranno fornite dal Comitato tecnico appositamente costituito, coordinato dal Capo Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale e composto da un rappresentante designato da ogni regione e provincia autonoma interessata e da due esperti del mondo accademico, di cui all'art. 2 comma 4 del DM MIPAAF n. 9093602 del 4 settembre 2020.
Nell'ambito delle attività di supporto al monitoraggio, il DAFNAE potrà avvalersi anche di personale esterno non strutturato attraverso la stipula di borse di studio, contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionale, professionale e co.co.co.
Il DAFNAE solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti all'assicurazione e alla gestione delle risorse umane impegnate nelle attività previste dalla presente convenzione.

La Regione si impegna a contribuire all'attività di monitoraggio e valutazione, mettendo a disposizione le banche dati regionali in materia di popolamenti e tipologie forestali esistenti, i valori dendro-crono-auxometrici provenienti dalla pianificazione forestale, nonché gli eventuali altri dati telerilevati, con particolare riferimento alle informazioni disponibili sullo stato dei luoghi prima (attraverso l'analisi dei piani di gestione forestali) e dopo l'evento meteorologico, sulle attività di ripristino in essere per l'allontanamento

degli alberi a terra, nonché le elaborazioni cartografiche sviluppate tramite immagini Sentinel o Modello digitale delle chiome, voli Lidar, ecc.

Art. 4 – Riservatezza

Le Parti considerano riservato il piano di attività e le informazioni scambiate nel corso delle attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far rispettare ai loro rispettivi collaboratori gli obblighi di riservatezza e confidenzialità per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti.
Ciascuna parte adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù della presente Convenzione.

Art. 5 – Risultati e pubblicazioni

I dati raccolti durante le attività e i risultati delle attività oggetto della presente convenzione saranno di proprietà di entrambe le Parti e saranno condivisi a fronte del comune interesse.
La pubblicazione e la diffusione dei risultati da parte delle Parti dovranno recare l'indicazione che i risultati sono stati conseguiti nell'ambito della collaborazione fra DAFNAE e la Regione e la fonte del finanziamento.
Nel caso di raggiungimento di risultati brevettabili l'eventuale brevetto dei risultati sarà oggetto di specifico accordo fra le Parti, nel rispetto della normativa, anche universitaria, vigente in materia.
In tale circostanza le pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.
In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia.

Articolo 6 - Responsabilità delle Parti

Le Parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell'attività convenzionale.
Ogni parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire nello svolgimento dell'attività di collaborazione.
Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne che regolano l'attività di entrambe le Parti.

Art.7 - Informativa trattamento dati

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss. m. e i. e del Reg. UE 679/2016 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni o qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.
Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

Il DAFNAE s'impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla tutela dei dati personali di cui al presente articolo.

Art. 8 – Recesso

Le parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dalla presente Convenzione con comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.
Vengono fatte salve in ogni caso da parte della Regione le spese già sostenute o impegnate dal DAFNAE che dovranno essere comunque rimborsate qualora ritenute ammissibili.

Il recesso dell'Ente non avrà effetto per la parte della somma già erogata ed utilizzata dal DAFNAE per lo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione.

Art. 9 – Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione della presente convenzione.
Qualora non fosse possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, le parti riconoscono competente - come unico ed esclusivo – il Foro di Venezia.

Art. 10 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Art. 11 – Sottoscrizione, spese contrattuali e oneri fiscali

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Le parti danno atto che le somme previste dalla presente convenzione costituiscono erogazione di un contributo per attività istituzionali per cui richiedono la registrazione del presente atto unicamente in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale è a carico di DAFNAE.

La presente Convenzione, composta da n. 11 articoli è redatta in numero di 4 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste

_____

Per l'Università degli Studi di Padova
Il Direttore del Dipartimento DAFNAE

_____